N. R.G. 3232/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3232/2015**

tra

[redacted]

PARTE ATTRICE

e

[redacted]),

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggi 8.6.2016 innanzi al dott. Giorgio Latti, è comparsa [redacted], la quale precisa le conclusioni come in atti e conferma le argomentazioni svolte negli atti depositati.

Il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c..

Il Giudice

Giorgio Latti

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3232/2015** promossa da:

[redacted]

PARTE ATTRICE

e

[redacted],

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento del danno

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice

"*Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis*

1.Dichiarare diffamatori il contenuto dei siti indicati in narrativa

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

2.Dichiarare responsabile della diffamazione aggravata ex art.495 comma 2 e 3 cp il convenuto [redacted] *e ivi res.te in viale* [redacted]

3. Conseguentemente condannare [redacted] *a risarcire alla dott.ssa* [redacted] *tutti i danni subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo nella misura di € 25.000,00 o in quell'altra maggiore e minore che sarà ritenuta più equa*

Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo.

4. Condannare [redacted] *alla rimozione a proprie spese dei siti dal contenuto diffamatorio*

5. Condannare [redacted] *ai sensi dell'art.120 cod.proc.civ. alla pubblicazione della sentenza in uno più giornali a proprie spese.*

6.Condannare [redacted] *al pagamento delle somme versate per attivare* [redacted] *presso l'Organismo di mediazione* [redacted]

7. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali oltre cpa e iva."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] ha citato in giudizio [redacted] fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni consguenti alla pubblicazione di immagini gravemente diffamatorie.

A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto:

- di avere appreso, in data 4.12.2011, digitando in internet il proprio nome e cognome nel motore di ricerca Google che il proprio nome era stato utilizzato per denominare dei seguenti siti di contenuto pornografico:

[redacted]

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

[redacted]

- che, in tali siti pornografici, la foto del viso dell'esponente a mezzo di un fotomontaggio veniva apposta sul corpo di una donna nuda con il nome e cognome [redacted]';

- a seguito delle indagini preliminari, la Polizia Postale di Cagliari ha identificato l'autore delle condotte diffamatorie, peraltro poste in essere anche ai danni di altre due ragazze, nella persona [redacted], il quale, in data 12.06.2013 ha patteggiato la pena a sei mesi di reclusione per il reato di diffamazione continuata;

- di avere subito gravi conseguenze da tale condotta, ed in particolare disturbi di natura post-traumatici da stress.

L'attrice ha, quindi, domandato la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all'evento lesivo del proprio onore e della propria reputazione e del diritto all'immagine, con

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

particolare riguardo al patema d'animo sofferto in relazione al contesto, alla posizione sociale, all'intensità dell'elemento psicologico, alla diffusione della notizia a mezzo internet.
Il convenuto non si è costitito ed è stato dichiarato contumace.

***

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Con riguardo all'accertamento della responsabilità dell'evento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha pacificamente ritenuto che la sentenza penale di applicazione della pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare. (Cass. *Sez.* L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 18/04/2013).

Nella fattispecie in esame, la sentenza di applicazione della pena su richiesta dà atto del sequestro operato dal Compartimento della Polizia Postale della Sardegna e dell'ammissione dei fatti da parte [redacted] in sede di interrogatorio, cosicchè si può ritenere accertata la responsabilità di [redacted] nella pubblicazione nel mese di dicembre 2011 nei portali internet di foto ritocchi, da lui creati mediante l'apposizione del volto della odierna attrice in immagini di natura pornografica.

***

In ordine al danno non patrimoniale, va anzitutto premesso che il danno biologico (vale a dire la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane e delle abitudini, interne ed

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

esterne, di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate singolarmente, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale (Cass. civ., sez. unite, sent. 11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5).

Se, in conformità alla giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione, non vi è dubbio che il danno non patrimoniale, identificato soprattutto sotto il profilo del danno morale inteso quale "*transeunte turbamento*" dello stato d'animo della vittima del fatto illecito, debba essere allegato e provato, peraltro tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. in ultimo, Cass. civ. Sez. III, 13-01-2016, n. 339).

Nella fattispecie in esame, le conseguenze della condotta illecita del convenuto sullo stato psichico della danneggiata possono inequivocabilmente presumersi dalla portata oggettivamente offensiva della pubblicazione di immagini pornografiche con il viso [redacted] come, peraltro, attestato anche nella relazione della dott.ssa [redacted], oltre che, sempre sotto il profilo del danno non patrimoniale, dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2016 n. 8397).

La liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. (Cass. civ. Sez. III, 10-10-2014, n. 21424).

Nell'applicazione del criterio equitativo, occorre tenere conto, nella fattispecie in esame, dell'ampiezza della diffusione *on-line* delle immagini, della forma utilizzata, oggettivamente e gravemente ingiuriosa, delle conseguenti presumibili ricadute negative sulla reputazione

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

dell'attrice, anche nell'ambito professionale e sociale, della gravità dell'effetto manipolatorio ed, infine, del grado di difficoltà della eliminazione [redacted] del contenuto lesivo.

Tali elementi inducono a liquidare l'importo complessivo di € 25.000,00 per il danno non patrimoniale, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati.

Nessun ulteriore profilo di danno patrimoniale è stato adeguatamente provato.

[redacted] deve essere, inoltre, condannato alla rimozione a proprie spese delle immagini dell'odierna attrice a contenuto diffamatorio pubblicate nei siti Internet indicati in citazione.

Poiché, in ragione della ampiezza della diffusione, la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, su istanza di parte, deve essere ordinata la pubblicità della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto del dispositivo per due volte nella testata giornalistica [redacted]

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta che [redacted] è responsabile della diffamazione operata mediante la pubblicazione in siti internet di fotomontaggi di natura pornografica contenenti l'immagine [redacted]
2) condanna [redacted] al risarcimento del danno a favore [redacted] liquida in complessivi euro 25.000,00;
3) condanna [redacted] alla rimozione a proprie spese delle immagini dell'odierna attrice a contenuto diffamatorio pubblicate nei siti Internet indicati in citazione;

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b

4) ordina la pubblicità della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese [redacted] mediante inserzione per estratto del dispositivo per due volte nella testata giornalistica [redacted].

5) condanna [redacted] a rimborsare [redacted] le spese di lite, che si liquidano in euro 6.430,00 per compensi (aumento del 33% per manifesta fondatezza ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014), euro 270,89 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre alle spese della mediazione obbligatoria pari ad euro 67,30.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c..

CAGLIARI, 8.6.2016

Il Giudice

Giorgio Latti

Firmato Da: LATTI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3750b